

Aliquote
TASI 2017

ALESSANDRIA

Centro Stampa Comunale

Aliquote TASI anno 2017 - ALESSANDRIA

ALiquOTA PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE

1,0‰ Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133.

ALiquOTA PER I COSIDDETTI "BENI MERCE"

2,5‰ **Novità:** il Comune di Alessandria con atto Consiliare n. 19/34/51 dell'11 marzo 2016 ha deliberato che:

– “per i cosiddetti ‘beni merce’ a decorrere dall’anno d’imposta 2016 si applica la tassazione introdotta dal comma 14 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2016, n. 208 del 28 dicembre 2015”;

– “per i cosiddetti ‘beni merce’ a decorrere dall’anno d’imposta 2016 si applica l’aliquota pari al 2,5 per mille”

Nr. Tipologie immobili

Tributo Aliq.‰

16	Fabbr. rurali strumentali all'attività agricola(D10)	TASI	1.00	65
17	Fabbr. rurali strumentali all'attività agr.(cat.A,C02,C06,C07)	TASI	1.00	160
18	Fabbr. rurali strumentali all'attività agr.(cat. B, C03)	TASI	1.00	140
19	Fabbr. rurali strumentali all'attività agr.(cat. A10)	TASI	1.00	80
20	Fabbr. rurali strumentali all'attività agr.(cat. C01)	TASI	1.00	55
21	Fabb. costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (Immobili merce)(cat. A,C2,C6,C7)	TASI	2.50	160
22	Fabb. costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (Immobili merce)(cat.B,C3,C4,C5)	TASI	2.50	140
23	Fabb. costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (Immobili merce) (cat. A10)	TASI	2.50	80
24	Fabb. costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita(Immobili merce)(cat.D,tranne D5)	TASI	2.50	65
25	Fabb. costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (Immobili merce) (cat. C01)	TASI	2.50	55
26	Fabb. costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (Immobili merce)(cat. D05)	TASI	2.50	80

Aliquote
TASI 2017

ASTI

Centro Stampa Comunale

TASI ANNO 2017 - ALIQUOTE

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTA ‰
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	2,5
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133	1
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica	0
Fabbricati di civile abitazione, e relative pertinenze, destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008	0
Casa coniugale, e relative pertinenze, assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio	0
Unico immobile, e relative pertinenze, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica	0
Abitazione principale e pertinenze della stessa, come definita ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legge n. 201 del 2011, classificata nelle categorie catastali A1/, A/8 e A/9, e fattispecie ad essa equiparate per legge e per regolamento comunale (articolo 4 regolamento TASI)	0
Aree edificabili	0
Altri fabbricati ovvero fabbricati diversi dalle fattispecie sotto riportate	0
Unità immobiliari ad uso abitativo, escluse le pertinenze, concesse in locazione, con contratto regolarmente registrato, a titolo di abitazione principale, a canone concordato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e dell'accordo territoriale depositato in data 5 giugno 2014, a condizione che l'importo del canone sia determinato applicando un valore compreso tra il valore <u>massimo</u> di ogni fascia e quello intermedio tra quello minimo e massimo della stessa fascia, come previsto dall'accordo territoriale vigente	0
Unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta che vi risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente	0
Fabbricati posseduti da soggetti passivi iscritti all'albo delle imprese artigiane presso la CCIAA ed utilizzati direttamente dagli stessi come beni strumentali per natura esclusivamente per l'esercizio di attività artigianale, ovvero locati da soggetti passivi ad iscritti all'albo delle imprese artigiane presso la CCIAA a canone calmierato, ai sensi dell'accordo definito in data 13 maggio 2013 dalle associazioni di categoria rappresentanti il commercio e l'artigianato in provincia di Asti	0
Fabbricati posseduti da soggetti passivi ed utilizzati direttamente dagli stessi come beni strumentali per natura esclusivamente per l'esercizio di attività di commercio al dettaglio e/o somministrazione la cui superficie destinata alla vendita e/o somministrazione è inferiore o pari a mq. 250, ovvero locati a canone calmierato, ai sensi dell'accordo definito in data 13 maggio 2013 dalle associazioni di categoria rappresentanti il commercio e l'artigianato in provincia di Asti	0
Fabbricati posseduti da soggetti passivi ed utilizzati direttamente dagli stessi come beni strumentali per natura esclusivamente per l'esercizio di attività industriale, di commercio all'ingrosso, e di commercio al dettaglio e/o somministrazione la cui superficie destinata alla vendita al dettaglio e/o somministrazione eccede mq. 250, ovvero locati a canone calmierato, ai sensi dell'accordo definito in data 13 maggio 2013 dalle associazioni di categoria rappresentanti il commercio e l'artigianato in provincia di Asti, purché non ricadenti in localizzazioni commerciali, come definite dalla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 563-13414 del 29 ottobre 1999 e s.m.i.	0
Unità immobiliari ad uso abitativo, escluse le pertinenze, concesse in locazione, con contratto regolarmente registrato, a titolo di abitazione principale, a canone concordato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e dell'accordo territoriale depositato in data 5 giugno 2014, a condizione che l'importo del canone sia determinato applicando un valore compreso tra il valore <u>minimo</u> di ogni fascia e quello intermedio tra quello minimo e massimo della stessa fascia, come previsto dall'accordo territoriale vigente	0
Alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati aventi le stesse finalità degli IACP, Agenzia Territoriale per la Casa (ATC) e relative pertinenze	0

Aliquote
TASI 2017

COMO

Centro Stampa Comunale



COMUNE DI COMO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **48** di Registro

SEDUTA DEL 22 Febbraio 2017

PRESIDENTE: DOTT. MARIO LUCINI

SEGRETARIO: DOTT. TOMMASO STUFANO

Sono presenti al momento della votazione della seguente deliberazione:

		PRESENTI	ASSENTI
LUCINI MARIO	Sindaco	si	
MAGNI SILVIA	Vice Sindaco	si	
FRISONI PAOLO	Assessore		si
IANTORNO MARCELLO	“		si
CAVADINI LUIGI	“	si	
MAGATTI BRUNO	“		si
SPALLINO LORENZO	“		si
MARELLI SAVINA	“	si	
GEROSA DANIELA	“	si	

OGGETTO: CONFERMA PER L'ANNO 2017 DELLE ALIQUOTE, DELLE DETRAZIONI E DELLE TARIFFE IN VIGORE NEL 2016 PER IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI), IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' (ICP), DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (DPA), ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF E IMPOSTA DI SOGGIORNO.

LA GIUNTA COMUNALE

Viste le seguenti disposizioni normative:

- la legge 27 dicembre 2013, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di imposta unica comunale (IUC) e delle sue componenti, l'imposta municipale propria (IMU), ed il tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- il decreto Legislativo 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e di diritto sulle pubbliche affissioni (DPA);
- il D.Lgs. del 28 settembre 1998, n. 360, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di addizionale comunale all'IRPEF;
- il decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e successive modifiche ed integrazioni, avente per oggetto "*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*" ed, in particolare, l'art. 4 in materia di imposta di soggiorno;

Viste le rilevanti modifiche introdotte dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per l'anno 2016), con particolare riferimento all'esclusione della TASI prevista per le abitazioni principali, tranne che per quelle classificate nella categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché all'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli;

Visti i seguenti regolamenti del Comune di Como:

- il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 09/07/2014;
- il regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 17/03/2008;
- il regolamento per l'applicazione delle aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 22/07/2014;
- il regolamento del Comune di Como per l'applicazione dell'imposta di soggiorno, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 25/03/2013;

Considerato che l'articolo unico, comma 169, della legge 27/12/06, n. 296, dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione e che, in caso di mancata approvazione entro tale termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 9/03/2016, avente per oggetto "*Conferma per l'anno 2016 delle aliquote, delle detrazioni e delle tariffe in vigore nel 2015 per imposta municipale propria (IMU), tributo per i servizi indivisibili (TASI), imposta comunale sulla pubblicità (ICP), diritto sulle pubbliche affissioni (DPA), addizionale comunale all'IRPEF e imposta di soggiorno*";

Ritenuto di dover confermare anche per l'anno 2017 le aliquote, le detrazioni e le tariffe dei tributi applicate nell'anno 2016;

Dato atto che, per il combinato disposto dell'art. 42, comma 2, lettera f) e dell'art.48, comma 2, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, l'organo competente a deliberare le tariffe relative all'imposta comunale sulla pubblicità, al diritto sulle pubbliche affissioni e all'imposta di soggiorno è la Giunta Comunale;

Rilevato, inoltre, che il Consiglio Comunale è l'organo competente a deliberare le aliquote in materia di:

- IMU, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del DL 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 2014/2011 e s.m.;
- TASI, ai sensi dell'art. 1, comma 676, della legge n. 147/2013 e s.m.;
- Maggiorazione TASI, ai sensi l'art. 1, comma 28, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- addizionale comunale all'IRPEF, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/98 e s.m.;

Precisato che il presente atto ha una mera valenza ricognitiva della conferma, per l'anno 2017, delle aliquote, delle detrazioni e delle tariffe, deliberate per l'anno 2016, per l'IMU, la TASI, l'imposta comunale sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni, l'addizionale comunale all'IRPEF e l'imposta di soggiorno;

Visto l'art. 151, comma 1, del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che:

- fissa al 31 dicembre il termine entro cui i Comuni deliberano il Bilancio di previsione per l'anno successivo;
- prevede che tale termine possa essere differito dal Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, con proprio decreto;

Visto il decreto legge del 30 dicembre 2016, n. 244 (c.d. decreto milleproroghe), con il quale il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2017 da parte dei comuni è stato differito al 31 marzo 2017;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del T.U.EE.LL.

Visti il parere favorevole di regolarità tecnica ed il parere favorevole di regolarità finanziaria, espressi sulla proposta di deliberazione dal Dirigente responsabile del Settore Gestioni Economiche e Finanziarie, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

Visto, altresì, il parere espresso sulla proposta di deliberazione dal Segretario Generale, ai sensi dell'art. 103, comma 2, dello Statuto Comunale;

Atteso che, ai sensi dell'art.5 della legge n.142/90 il responsabile del procedimento è il dott. Claudio Santoli, Funzionario responsabile del Settore Entrate Tributarie;

Ad unanimità di voti

D E L I B E R A

- 1) di confermare per l'anno 2017 le aliquote, le detrazioni e le tariffe in vigore nel 2016 in materia di imposta municipale propria (IMU), tributo per i servizi indivisibili (TASI), imposta comunale sulla pubblicità (ICP), diritto sulle pubbliche affissioni (DPA), addizionale comunale all'IRPEF e imposta di soggiorno;
- 2) di dare atto, a scopo meramente ricognitivo, che le aliquote, le detrazioni e le tariffe in vigore nel 2016 e confermate nel 2017 con il presente provvedimento, sono di seguito riportate per i seguenti tributi:
 - imposta municipale unica (IMU);
 - tributo per i servizi indivisibili (TASI);
 - imposta sulla pubblicità;
 - diritto sulle pubbliche affissioni;
 - addizionale comunale all'IRPEF;
 - imposta di soggiorno;

COMUNE DI COMO

ALIQUOTE IMU (Imposta Municipale Propria)

ANNO 2017

ALIQUOTE IMU	TIPO DI IMMOBILE / CESPITE
0,00 per mille	abitazioni principali non di lusso , (diverse da quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze) – SONO ESCLUSE PER LEGGE DALL'IMU

3,50 per mille	abitazioni principali di lusso , classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze
4,00 per mille	unità abitative e relative pertinenze concesse, con contratto di comodato a titolo gratuito, al Comune di Como per scopi di contrasto al disagio abitativo dei nuclei familiari in difficoltà.
7,60 per mille	Fabbricati (<i>compresi i fabbricati di categoria catastale "D"</i>), posseduti dalle imprese a titolo di proprietà o di locazione finanziaria, a condizione che tali immobili non siano concessi in uso a terzi a qualsiasi titolo, anche temporaneo, esclusi i fabbricati posseduti dagli istituti di credito, dalle compagnie di assicurazione e dai supermercati ed ipermercati con superficie di vendita superiore a mq. 1500.
10,60 per mille	immobili della categoria catastale D5 (istituti di credito, banche, assicurazioni) e immobili adibiti a supermercato con superficie di vendita non inferiore a 1.500 mq.
9,60 per mille	tutti gli altri immobili diversi dai precedenti

DETRAZIONE IMU	TIPO DI IMMOBILE / CESPITE
€ 200,00	abitazioni principali di lusso , classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze

COMUNE DI COMO

ALIQUOTE TASI

(Tributo per i servizi indivisibili)

ANNO 2017

ALIQUOTE TASI	TIPO DI IMMOBILE / CESPITE
------------------	----------------------------

2,50 per mille	abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 , e relative pertinenze
0,00 per mille	abitazioni principali (ESCLUSE per legge) diverse dalle precedenti
1,50 per mille	fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita , fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati
0,00 per mille	per gli altri immobili diversi dai precedenti

COMUNE DI COMO

TARIFFE DELL' IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' PER L'ANNO 2017

D.lgs. 507/93			tariffa	parametro di rif.	incremento percentuale	tariffa con incremento per il 2017
articolo	comma	tipologia di pubblicità				
12	1	ordinaria	15,4937	mq./anno	20	18,5924
13	3, lett. a	su veicoli di trasporto, peso sup. a Kg. 3000	74,3698	mq./anno	20	89,2438
	3, lett. b	su veicoli di trasporto peso inf. a Kg. 3000	49,5799	mq./anno	20	59,4959
	3, lett. c	su veicoli diversi dai precedenti	24,7899	mq./anno	20	29,7479
14	1	con pannelli luminosi e messaggi variabili	49,5799	mq./anno	20	59,4959

	4	con diapositive o proiezioni cinematografiche	3,0987	n. giorni	20	3,7184
15	1	striscioni	15,4937	15 giorni	20	18,5924
	2	aeromobili	74,3698	n. giorni	20	89,2438
	3	palloni frenanti e simili	37,1849	n. giorni	20	44,6219
	4	distribuzione di manifestini	3,0987	n. persone	20	3,7184
	5	apparecchi amplificatori (pubblicità vietata dall'art. 9 del Regolamento per l'applicazione dell'ICP)	9,2962	n. giorni	20	11,1554

MAGGIORAZIONI DELLE TARIFFE PREVISTE PER LE DIMENSIONI DELLA PUBBLICITA':

pubblicità ordinaria con superficie tra mq. 5,5 e mq. 8,5	(art. 12, comma 4, D.Lgs. 507/93)	50%
pubblicità ordinaria oltre mq. 8,5	(art. 12, comma 4, D.Lgs. 507/93)	100%

ALTRE MAGGIORAZIONI CUMULABILI:

pubblicità ordinaria effettuata in località site in " categoria speciale "	(art. 3 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità)	150%
pubblicità ordinaria temporanea con aumento stagionale (periodo dal 1° maggio al 31 luglio e dal 1° al 30 settembre)	(art. 4 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità)	50%
pubblicità ordinaria (art. 12) e sui veicoli (art. 13) in forma luminosa o illuminata	(art. 7, comma 7, D.Lgs. 507/93)	100%

COMUNE DI COMO

TARIFFE DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER L'ANNO 2017

D.lgs. 507/93			tariffa	parametro di rif.	incremento percentuale	tariffa con incremento per il 2017
articolo	comma	tipologia di pubblicità				
19	2	pubbliche affissioni, foglio cm 70 x 100, primi 10 giorni	1,2395	foglio	20	1,4874
		pubbliche affissioni, foglio cm 70 x 100, periodo successivo di 5 giorni	0,3718	foglio	20	0,4462

MAGGIORAZIONI DELLE TARIFFE PREVISTE PER IL NUMERO DEI FOGLI:

commissioni superiori a 50 fogli	(art. 19, comma 2, D.Lgs. 507/93)	0%
commissioni inferiori a 50 fogli	(art. 19, comma 2, D.Lgs. 507/93)	50%
manifesti da 8 a 12 fogli	(art. 19, comma 4, D.Lgs. 507/93)	50%
manifesti da più di 12 fogli	(art. 19, comma 4, D.Lgs. 507/93)	100%

ALTRE MAGGIORAZIONI CUMULABILI:

affissioni su " spazi a richiesta " del committente	(art. 19, comma 5, D.Lgs. 507/93)	100%
affissioni effettuate nel periodo con " aumento stagionale " (dal 1° maggio al 31 luglio e dal 1° al 30 settembre)	(art. 4 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità)	50%
pubblicità ordinaria effettuata in località site in " categoria speciale "	(art. 3 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità)	150%

COMUNE DI COMO

Aliquota addizionale comunale IRPEF
ANNO 2017

Aliquota proporzionale	0,80 %
-------------------------------	---------------

Soglia reddituale di esenzione (importo del reddito complessivo annuo imponibile per il quale è prevista l'esenzione se non superato)	€ 15.000,00
--	--------------------

Regolamento per l'applicazione delle aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF	approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 22/07/2014
---	--

COMUNE DI COMO
IMPOSTA DI SOGGIORNO
TARIFFE ANNO 2017

ATTIVITA' RICETTIVE ALBERGHIERE (Articoli 22-23 legge Regione Lombardia n. 15/2007)	STRUTTURE ALBERGHIERE (tipologie differenziate per stelle)	TARIFFA (a persona per ciascuno dei primi 4 giorni di pernottamento)
	4 stelle e superiori	€ 2,50
	3 stelle	€ 2,00
	2 stelle	€ 1,00
	1 stella	€ 0,75
	RESIDENZE TURISTICO-ALBERGHIERE (tipologia differenziata per stelle)	TARIFFA (a persona per ciascuno dei primi 4 giorni di pernottamento)

	4 stelle	€ 2,00
	3 stelle	€ 1,50
	2 stelle	€ 1,00

ATTIVITA' RICETTIVE NON ALBERGHIERE (Articolo 32 legge Regione Lombardia n. 15/2007)	STRUTTURE - TIPOLOGIE	TARIFFA (a persona per ciascuno dei primi 4 giorni di pernottamento)
	Alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale	€ 1,50
	Case per ferie e vacanze	€ 1,00
	Esercizi di affittacamere	€ 1,00
	Bed & Breakfast	€ 1,00
	Ostelli per la gioventù	€ 0,50
	Rifugi Alpini	€ 0,50
	Campeggi	€ 0,50

ATTIVITA' RICETTIVE ALL'ARIA APERTA (Art. 51 legge Regione Lombardia n. 15/2007)	STRUTTURE - TIPOLOGIE	TARIFFA (a persona per ciascuno dei primi 4 giorni di pernottamento)
	Villaggi turistici	€ 1,00
	Campeggi	€ 0,50

ATTIVITA' AGRITURISTICHE (Articolo 151 legge Regione Lombardia n. 31/2008)	STRUTTURE - TIPOLOGIE	TARIFFA (a persona per ciascuno dei primi 4 giorni di pernottamento)
	Agriturismi	€ 1,00

Per i pernottamenti che vengono effettuati nel periodo compreso **tra il 1° ottobre ed il 31 marzo l'imposta é dovuta in misura ridotta del 50%** (art. 5 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno)

- 3) di dichiarare, con separata votazione assunta ad unanimità di voti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. TOMMASO STUFANO

IL PRESIDENTE

DOTT. MARIO LUCINI

Aliquote
TASI 2017

CUNEO

Centro Stampa Comunale



N. 36 registro deliberazione

COMUNE DI CUNEO

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale SEDUTA DEL 26 Aprile 2016

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – ALIQUOTE ANNO 2016 –
CONFERMA DELLE ALIQUOTE DELIBERATE PER L'ANNO 2015 -

L'anno Duemilasedici addì Ventisei del mese di Aprile alle ore 17:00 nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi notificati a norma di legge si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Signori:

BORGNA FEDERICO
CERUTTI GIOVANNI
ARNAUDO ENRICO
ARNEODO GIANCARLO
BASSO LUCIANA
BONETTO MARIA MARGHERITA
BONGIOVANNI VALTER
BRIGNONE CARLO
CASALINO FEDERICO
CERATTO ROBERTO (assente)
CLERICO CRISTINA
CRAVERO RICCARDO
DEMICHELIS GIANFRANCO
DI VICO MARIO
ENRICI SILVANO
FALCO SILVIO
FIERRO ANIELLO (assente)

FORNASERI CARLO
GANDOLFO SERGIO
GARELLI PIERLUIGI MARIA
GARELLI SERENA
GENOVESE VITO DONATO ANTONIO
GOLLE' GIOVANNI
ISOARDI MANUELE
LAURIA GIUSEPPE (ass. giustificato)
LERDA GUIDO
NOTO CARMELO
PASCHIERO LUCA
PELLEGRINO LUCA
PELLEGRINO VINCENZO
PITTARI ANTONINO ROCCO
TASSONE GIUSEPPE
VERNETTI MARCO

Sono presenti gli Assessori Signori:

SERALE LUCA, ARAGNO MARIA GABRIELLA, DALMASSO DAVIDE, FANTINO VALTER, GIORDANO FRANCA, OLIVERO PAOLA, SPEDALE ALESSANDRO.

Assiste il Segretario Generale PAROLA CORRADO.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Dr. CERUTTI GIOVANNI dispone per la trattazione dell'argomento in oggetto indicato iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, commi da 639 a 704 e 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 – come modificato dall'art. 1, comma 679, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'art. 1 commi da 10 a 28, 53 e 54 della legge 28 dicembre, n. 208 – che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI);

Visti in particolare i commi:

- 675. che prevede che la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- 676. che stabilisce che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- 677. che disciplina che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

Visto l'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che al comma 14 lettera b) dispone modifiche ed integrazioni dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ed in particolare al comma 669 prevede l'esenzione dell'abitazione principale indicando che: *“Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”*;

Visto l'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che al comma 14 lettera c) dispone modifiche ed integrazioni dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ed in particolare al comma 678 che fissa, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI all'1 per mille e stabilisce che per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1

per cento, ma comuni possono modificare l'aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento;

Visto l'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che al comma 26 dispone che al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l'art. 42 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in merito all'istituzione e all'ordinamento dei tributi;

Visto il comma 169 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 1° marzo 2016, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2016 è stato differito al 30 aprile 2016;

Visto il “Regolamento per l'applicazione dell'imposta Unica Comunale (IUC)” ed in particolare il Titolo II dello stesso inerente il Tributo per i Servizi Indivisibili approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 14/04/2014 e s.m.i.;

Vista la propria deliberazione n. 29 del 27 aprile 2015 con la quale venivano deliberate le aliquote TASI per l'anno 2015;

Considerati i vincoli normativi sopra esposti le aliquote per l'anno 2016 vengono confermate nelle misure deliberate per l'anno 2015 ed in particolare:

- A - Aliquota **2,5 per mille** per le unità immobiliari costruite e destinate dall'impresa costruttrice alla vendita;
- B - Aliquota **1,0 per mille** per le unità immobiliari censite in categoria D/10 e fabbricati censiti in categoria catastale C2, C6 e C7 con requisiti di ruralità;
- C - Azzeramento dell'aliquota su tutte le altre fattispecie imponibili.

Visto l'art. 1 comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che prevede che il Consiglio Comunale annualmente delibera le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682”;

Considerato però che, alla luce di quanto disposto dal sopra richiamato art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 comma 14 lettera b), con decorrenza 1° gennaio 2016 l'abitazione

principale diviene esente fini TASI e che inoltre, avendo il Consiglio Comunale deliberato per l'anno 2015 l'azzeramento dell'aliquota tranne che per i cosiddetti immobili merce e per i fabbricati con i requisiti di ruralità e tale scelta non può essere attualmente modificata, il gettito previsto per l'anno 2016 sarà ridotto in modo sostanziale assestandosi a presunti € 120.000;

Ritenuto che l'esiguo importo previsto potrà essere interamente destinato a parziale copertura dei costi dei servizi indivisibili individuabili nella "Missione: Trasporti e diritto alla mobilità" al "Programma: Viabilità e infrastrutture stradali;

Visto l'art. 42 del Testo Unico 18 agosto 2000 n. 267;

Dato atto che l'oggetto della presente deliberazione è stato esaminato dalla I^a Commissione Consiliare Permanente nella riunione del 18 aprile 2016;

Dato atto che per il combinato disposto dell'art. 52 comma 2 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13 commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'*articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997*, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione" e che a decorrere dall'anno d'imposta 2013, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore Ragioneria e Tributi Dott. Carlo Tirelli, espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto dell'ampia discussione svoltasi sull'argomento quale riportata in calce al presente provvedimento;

Presenti in aula	n. 30
Non partecipano alla votazione	n. 3 Fornaseri Carlo, Demichelis Gianfranco e Noto Carmelo
Presenti all'apertura della votazione (espressa con voto elettronico)	n. 27
Astenuto	n. 1 Isoardi Manuele (MOVIMENTO 5 STELLE)
Votanti	n. 26
Voti favorevoli	n. 26
Voti contrari	n. 0

DELIBERA

- 1) di confermare per l'anno 2016 le aliquote del Tributo per i Servizi Indivisibili deliberate per l'anno 2015 così riassumibili:
A - Aliquota **2,5 per mille** per le unità immobiliari costruite e destinate dall'impresa costruttrice alla vendita;
B - Aliquota **1,0 per mille** per le unità immobiliari censite in categoria D/10 e fabbricati censiti in categoria catastale C2, C6 e C7 con requisiti di ruralità;
C - Azzeramento dell'aliquota su tutte le altre fattispecie imponibili;
- 2) di dare atto che l'importo del gettito previsto pari ad € 120.000 sarà interamente destinato a parziale copertura dei costi dei servizi indivisibili individuabili nella "Missione: Trasporti e diritto alla mobilità" al "Programma: Viabilità e infrastrutture stradali;
- 3) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze – entro il termine di 30 giorni dalla data di esecutività inviando per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;
- 4) di dare atto che il Responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è individuato nel Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tributi Dott.ssa Nadia Giletta.

Il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 21,10.

.....O M I S S I S

Verbale fatto e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Dr. Giovanni Cerutti

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr. Corrado Parola

Aliquote
TASI 2017

NOVARA

Centro Stampa Comunale

IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC

TASI – TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI 2017

GUIDA AL CONTRIBUENTE

La TASI è DOVUTA nelle seguenti fattispecie:

- ◆ **fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui al comma 8, art. 13, D.L. 201/2011;
- ◆ fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (**beni merce**), fintanto permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- ◆ unità immobiliari appartenenti alle **cooperative edilizie a proprietà indivisa**, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, **per la quota del 90%**;
- ◆ unità immobiliari di civile abitazione destinati ad **alloggi sociali**, **per la quota del 90%**.

La TASI NON è DOVUTA nelle seguenti fattispecie:

- ◆ **abitazione principale** (ad eccezione di quelle accatastate nelle categorie A1-A8-A9) e **pertinenze** della stessa: tale esclusione è stata introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 n. 208/2015.
L'abitazione principale è l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come **unica unità** immobiliare nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; per pertinenza si intendono i fabbricati classificati nelle categorie catastali C2 (cantina, soffitta), C6 (autorimessa, posto auto) e C7 (tettoia), limitatamente ad una unità pertinenziale per ciascuna categoria, pur se iscritte in catasto unitamente all'unità abitativa;
- ◆ unità immobiliare **assimilata all'abitazione principale** e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente**, a condizione che la stessa non risulti locata;
- ◆ **inquilini** assegnatari di **alloggi sociali** per la quota del 10%;
- ◆ **soci assegnatari e studenti universitari** **soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa** per la quota del 10%;
- ◆ **casa coniugale assegnata al coniuge**, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- ◆ unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle **Forze Armate** e alle **Forze di polizia ad ordinamento militare e civile**, nonché dal personale del Corpo nazionale dei **Vigili del Fuoco** e dal personale appartenente alla **carriera prefettizia**, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ◆ una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (**AIRE**), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- ◆ **fabbricati, aree fabbricabili e terreni assoggettati ad IMU**;
- ◆ unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificate nelle categorie catastali A1-A8-A9 nonché le relative pertinenze, assoggettate ad IMU;
- ◆ unità immobiliari oggetto di contratti di locazione a **canone concordato** ai sensi dell'art. 2, comma 3, Legge n. 431/1998 o di contratti tipo di **locazione a uso abitativo per studenti universitari** ai sensi dell'art. 5, comma 2, Legge 431/1998
- ◆ alloggi regolarmente **assegnati** dall'Agenzia Territoriale per la Casa.

La TASI si paga in percentuale sul valore del fabbricato ed è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso.

Il **VALORE TASI per un FABBRICATO** è costituito, come per l'IMU, da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:

- ◆ **160** per fabbricati classificati nel gruppo catastale **A** (tranne A10) e nelle categorie catastali **C2, C6 e C7**;
- ◆ **140** per fabbricati classificati nel gruppo catastale **B** e nelle categorie catastali **C3, C4 e C5**;
- ◆ **80** per fabbricati classificati nella categoria catastale **A10 e D5**;
- ◆ **65** per fabbricati classificati nel gruppo catastale **D** (tranne D5);
- ◆ **55** per fabbricati classificati nella categoria catastale **C1**.

ALIQUOTE TASI 2017

Aliquota 0,25 %	Beni merce Cooperative edilizie a proprietà indivisa (quota 90%) Alloggi sociali (quota 90%)
Aliquota 0,10 %	Tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale
Detrazione	Nessuna detrazione

SCADENZE DI VERSAMENTO

prima rata, pari al 50% del dovuto: **16 giugno 2017**;
seconda rata, pari al saldo e conguaglio: **18 dicembre 2017**;
unica soluzione: **16 giugno 2017**

L'importo minimo annuo da versare deve essere superiore a Euro 12,00.

Il versamento deve avvenire in AUTOLIQUIDAZIONE da parte del contribuente. Per agevolare i contribuenti, il Servizio Entrate fornisce i servizi di consulenza di sportello e telematici sulle modalità di calcolo e versamento dell'imposta, stampa dei relativi prospetti e modelli di pagamento F24.

L'imposta si versa con **modello F24** disponibile presso banche, Poste Italiane SpA e Agenti della riscossione e in formato elettronico sul sito www.agenziaentrate.gov.it

Per il versamento deve essere utilizzata la sezione "IMU e altri tributi locali"; nello spazio "codice ente/codice comune" il codice catastale del Comune in cui sono situati gli immobili, costituito da quattro caratteri (Comune di Novara **F952**; altri codici comune sono reperibili nella tabella pubblicata sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it); nello spazio "codice Tributo" i codici di cui alla seguente tabella:

FATTISPECIE	CODICI TASI	CODICE COMUNE NOVARA
Abitazione principale e pertinenze	3958	F952
Fabbricati rurali ad uso strumentale	3959	
Aree fabbricabili	3960	
Altri fabbricati	3961	

OMESSO, TARDIVO O PARZIALE VERSAMENTO

L'OMESSO, TARDIVO o PARZIALE VERSAMENTO della TASI dovuta alle scadenze previste comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria nella misura del 30% degli importi non versati o versati in ritardo. Il contribuente può evitare l'applicazione integrale della sanzione mediante lo strumento del **RAVVEDIMENTO OPEROSO**, attraverso il versamento spontaneo di: imposta dovuta e non versata, sanzione amministrativa nella misura ridotta e interessi legali maturati, come segue:

SANZIONI RAVVEDIMENTO OPEROSO Art. 13 comma 1 lett. a-a bis-b del D.Lgs. n. 472/1997 e sm.i. Art. 13 comma 1 del D.Lgs. n. 471/1997 e sm.i.			
TIPO RAVVEDIMENTO	Regolarizzazione del versamento con contestuale versamento di sanzioni e interessi (moratori al tasso legale)	MISURA SANZIONE PECUNIARIA (Sanzione base 30%)	SANZIONE PECUNIARIA
SPRINT	ENTRO 14 GIORNI	1/15 della metà sanzione base (art. 13, comma 1 lett. a D.lgs. 471/97 e art. 13, comma 1 ultimo periodo D.Lgs. 472/97)	0,1% per ogni giorno
BREVE	FINO A 30 GIORNI	1/10 della metà sanzione base (art. 13, comma 1 lett. a D.Lgs. 472/1997)	1,5% FISSO
INTERMEDIO	FINO A 90 GIORNI	1/9 della metà sanzione base (art. 13, comma 1 lett. a bis D.Lgs. 472/1997)	1,66% FISSO
LUNGO	OLTRE 90 GIORNI dal 91° giorno sino al termine della presentazione della dichiarazione	1/8 della sanzione base (art. 13, comma 1 lett. b D.Lgs. 472/1997)	3,75% FISSO
INTERESSE LEGALE 0,1% annuo	0,001 % al giorno calcolato su importo imposta dovuta e non versata moltiplicato per i giorni a partire dal 1° giorno successivo alla scadenza fino al giorno in cui si effettua il pagamento compreso		

PRECISAZIONI

AIRE

A partire dall'anno 2015 è considerata abitazione principale una e una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini AIRE alle seguenti condizioni:

- ◆ l'agevolazione deve riguardare una sola unità immobiliare posseduta nel territorio dello Stato italiano a titolo di proprietà o di usufrutto e la stessa non deve essere locata o data in comodato;
- ◆ il contribuente deve essere iscritto AIRE e pensionato nel Paese di residenza;
- ◆ la titolarità della pensione estera rappresenta condizione essenziale per beneficiare dell'agevolazione, escludendo coloro che percepiscono un trattamento pensionistico erogato dallo Stato Italiano;
- ◆ è necessario presentare dichiarazione nella quale allegare la documentazione comprovante la percezione della pensione estera.

DICHIARAZIONE TASI

La dichiarazione per gli immobili il cui obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2017 va presentata entro il 30 giugno 2018.

SERVIZIO DI CONSULENZA GRATUITA PER IL CALCOLO E LA STAMPA DEI MODELLI F24

SERVIZIO ENTRATE

Viale Manzoni n. 20

da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30

numeri telefonici: 0321 3703636-33-96-84

e-mail: tributi@comune.novara.it - PEC: tributi@cert.comune.novara.it

[pagina web: http://www.comune.novara.it/servizi/fiscalita/fiscalita.php](http://www.comune.novara.it/servizi/fiscalita/fiscalita.php)

maggio 2017

Aliquote
TASI 2017

PAVIA

Centro Stampa Comunale



COMUNE DI PAVIA

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 - fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERA N. 13

Oggetto: Imposta unica comunale anno 2017. Deliberazione aliquote TASI – tributo sui servizi indivisibili

Seduta pubblica di prima convocazione.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di Marzo , alle ore 20.30, in Pavia nella Sala Maggiore del Civico Palazzo Mezzabarba, convocatosi a cura del Presidente del Consiglio Antonio Sacchi, con avviso scritto a norma di Legge e sotto la Presidenza dello stesso, con l'assistenza del Segretario Generale Carmelo Fontana si è riunito il Consiglio Comunale, per deliberare sull'oggetto di cui in epigrafe:

SACCHI ANTONIO	P		
DEPAOLI MASSIMO	P	CATTANEO ALESSANDRO	P
MADAMA ELENA MARIA	P	BOBBIO PALLAVICINI ANTONIO	P
BRENDOLISE FRANCESCO	P	MITSIPOULOS ANDRIANOS	P
MAGGI SERGIO	P	ARCURI GIUSEPPE	A
PALUMBO GIUSEPPE	P	LANAVE CARMELA	P
OTTINI DAVIDE	P	LONGO BARBARA LUCIA	P
GIULIANI GUIDO	P	POMA VITTORIO	A
LORUSSO GIUSEPPE	P	DECEMBRINO LIDIA	P
FURINI LUIGI	P	MOGNASCHI MATTEO ADOLFO MARIA	A
BRUZZO MARIA CRISTINA	P	NIUTTA NICOLA ERNESTO MARIA	A
VIGNA VINCENZO	P	POLIZZI GIUSEPPE EDUARDO	P
VIGO ELENA	P	FALDINI RODOLFO	P
MAGNI GIOVANNI	P		
CHIERICO SILVIA	P		
BIANCHI CLAUDIA	P		
CAMPANELLA ANTONIO	P		
GATTI MARIATIME	A		
LISSIA MICHELE	P		
GORGONI STEFANO	P		
RIZZARDI ROBERTO	P		

Totale presenti: n. 28

Totale assenti n. 5

Sono presenti altresì gli Assessori: Gregorini Angela Barbara, Canale Laura, Castagna Fabio, Galazzo Giacomo, Gualandi Angelo, Lazzari Davide, Moggi Alice, Ruffinazzi Giuliano.

Il Presidente del Consiglio Comunale pone in discussione la proposta di deliberazione iscritta al numero 6 dell'O.d.g. della seduta odierna avente ad oggetto: "Imposta unica comunale anno 2017. Deliberazione aliquote TASI – tributo sui servizi indivisibili"

Segue la discussione riportata nel verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione dell'Assessore al Bilancio, Affari Generali, Rapporti con ASM, Polizia Locale, Servizi Civici Dott. Giuliano Ruffinazzi;

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, aveva istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

1. l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
2. la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
3. il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni

Ricordato che la TASI, sulla base della norma sopra richiamata:

- aveva come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU, e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- ha la stessa base imponibile dell'IMU.

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, con riferimento alla TASI, ha in particolare previsto l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, compensando la perdita di gettito per l'Ente attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale erogato in base alle riscossioni conseguite nel 2016.

Rilevato che con separata deliberazione di Consiglio Comunale sono state determinate per l'anno 2017 le aliquote e le detrazioni d'imposta IMU, stabilendo altresì di operare l'assimilazione di cui al punto precedente.

Considerato che l'art. 1 comma 42 della L. 232/2016 ha modificato l'art. 1 comma 26 della L. 208/2015 prevedendo anche per l'anno 2017 il blocco dell'aumento delle tariffe e delle aliquote comunali rispetto a quanto deliberato per l'anno 2015, ad eccezione della TARI, e che dunque anche per l'anno 2017 il Comune possa unicamente ridurre le aliquote IMU o introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti.

Considerato che per l'anno 2016 il Comune aveva istituito la TASI, fissandone le rispettive aliquote

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 22/03/2016, per le seguenti tipologie di immobili:

- abitazione principali e fattispecie assimilate, per legge e da regolamento (ora esenti)
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati – nella misura dello 0,25 per cento
- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e s.m.i. – nella misura dello 0,1 per cento

Ritenuto di conseguenza necessario confermare le aliquote deliberate per l'anno 2016 per i c.d. fabbricati merce e per i fabbricati rurali a uso strumentale.

Visto l'articolo 1 comma 681 della L. 147/2013, a norma del quale, qualora ricorra il caso, l'occupante dell'unità immobiliare assoggettata a TASI, versa il tributo in una misura compresa tra il 10 ed il 30 per cento dell'ammontare complessivo, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Ritenuto di confermare anche per l'anno in corso che la quota del tributo a carico dell'eventuale occupante di fabbricato rurale ad uso strumentale sia pari al 10%.

Rilevato pertanto che la TASI non si applica:

- all'abitazione principale e pertinenze della stessa (una per ogni categoria), anche qualora si tratti di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (su queste ultime è dovuta l'IMU);
- all'abitazione, e relative pertinenze (una per ogni categoria), assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale, e relative pertinenze, dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dalle vigenti disposizioni di legge;
- a un unico immobile, con relative pertinenze, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, a condizione che lo stesso non sia dato in locazione (in tal caso è dovuta l'IMU); l'immobile è assimilato all'abitazione principale anche se il proprietario non vi ha stabilito dimora abituale e residenza anagrafica;
- ad un'unica unità immobiliare posseduta in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (in tal caso è dovuta l'IMU);
- alle aree edificabili;
- ai terreni agricoli;
- ad una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Rilevato che l'articolo 1 comma 683 della L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale deve

approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati, con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare nella deliberazione annuale di fissazione delle tariffe i servizi indivisibili prestati ed indicazione analitica dei relativi costi e della copertura finanziaria derivante dal gettito TASI, che sono pertanto enunciati nell'allegato A alla presente deliberazione;

Dato atto che sulla base delle aliquote proposte il gettito atteso TASI è pari ad € 115.000,00

Richiamati:

- l'art.1 comma 169 della L. 296/2006, il quale prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 5 comma 11 del decreto legge n. 244/2016 pubblicato in G. U. 304 del 30/12/2016, con il quale è stato differito al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2017

Visti:

- l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 e s.m.i.
- l'art. 1 comma 639 e seguenti della L. 147/2013 e s.m.i.
- l'art. 13 del D. L. 201/2011 convertito con modificazioni nella L. 214/2011 e s.m.i.
 - l'art. 1 comma 380 L. 228/2012
 - il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
 - il vigente Statuto comunale
 - il vigente regolamento delle entrate

Dato atto dell'attestazione della regolarità e correttezza dell'istruttoria nonché della coerenza tra gli esiti della stessa ed il presente provvedimento, resa dal competente funzionario redigente;

Acquisito il parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000 da parte del Dirigente del Settore Programmazione e Servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnica e contabile, allegato quale parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole espresso dalla competente Commissione consiliare in data 16 Marzo 2017;

Udita la discussione svoltesi in merito e riportata nel verbale di seduta;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione espressa con procedura elettronica;

PRESENTI N. 28	
VOTANTI N. 28	
VOTI FAVOREVOLI N. 20	Bianchi Claudia - Brendolise Francesco - Bruzzo Maria Cristina - Campanella Antonio - Chierico Silvia - Depaoli Massimo - Furini Luigi - Giuliani Guido - Gorgoni Stefano - Lissia Michele - Lorusso Giuseppe - Madama Elena Maria - Maggi Sergio - Magni Giovanni - Ottini Davide - Palumbo Giuseppe - Rizzardi Roberto - Sacchi Antonio - Vigna Vincenzo - Vigo Elena
VOTI CONTRARI N. 8	Bobbio Pallavicini Antonio - Cattaneo Alessandro - Decembrino Lidia - Faldini Rodolfo - Lanave Carmela - Longo Barbara Lucia - Mitsiopoulos Andrianos - Polizzi Giuseppe Eduardo

DELIBERA

1. di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono interamente richiamate, le seguenti misure di aliquota ai fini della TASI per l'anno 2017

1)	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,25 per cento
2)	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del D. L. 201/2011	0,1 per cento

2. di stabilire che la quota del tributo a carico dell'eventuale occupante di fabbricato rurale ad uso strumentale è pari al 10%;
3. di dare atto che il gettito TASI è interamente destinato al finanziamento di una quota dei servizi indivisibili elencati nell'allegato A alla presente delibera;
4. di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale;
5. di incaricare il Servizio Tributi di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la pubblicazione del provvedimento sul Portale del Federalismo Fiscale secondo modalità e termini dettati dalla normativa vigente.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione espressa con procedura elettronica;

PRESENTI N. 28	
VOTANTI N. 28	
VOTI FAVOREVOLI N. 20	Bianchi Claudia - Brendolise Francesco - Bruzzo Maria Cristina - Campanella Antonio - Chierico Silvia - Depaoli Massimo - Furini Luigi - Giuliani Guido - Gorgoni Stefano - Lissia Michele - Lorusso Giuseppe - Madama Elena Maria - Maggi Sergio - Magni Giovanni - Ottini Davide - Palumbo Giuseppe - Rizzardi Roberto - Sacchi Antonio - Vigna Vincenzo - Vigo Elena
VOTI CONTRARI N. 8	Bobbio Pallavicini Antonio - Cattaneo Alessandro - Decembrino Lidia - Faldini Rodolfo - Lanave Carmela - Longo Barbara Lucia - Mitsiopoulos Andrianos - Polizzi Giuseppe Eduardo

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000

Letto, approvato e sottoscritto

Presidente del Consiglio
Antonio Sacchi

Segretario Generale
Carmelo Fontana



COMUNE DI PAVIA

Allegato A

Elenco dei costi dei servizi indivisibili individuati per l'anno 2017

	Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	
1	Organi istituzionali	1.998.801,52
2	Segreteria generale	2.162.876,07
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.488.813,01
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1.160.435,34
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	477.039,38
6	Ufficio tecnico	3.039.839,70
7	Elezioni e consultazioni - Anagrafe e stato civile	1.191.669,11
8	Statistica e sistemi informativi	996.318,72
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	
10	Risorse umane	1.384.506,27
11	Altri servizi generali	2.482.812,95
	Missione 2 Giustizia	
1	Uffici giudiziari	
2	Casa Circondariale e altri servizi	
	Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza	
1	Polizia locale e amministrativa	5.426.932,34
2	Sistema integrato di sicurezza urbana	
	Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	
1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	
2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	4.075.508,48
	Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	
2	Giovani	20.143,08
	Missione 7 Turismo	
1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	535.474,17
	Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	
1	Urbanistica e assetto del territorio	843.814,44
2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	780.665,11

	Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	
1	Difesa del suolo	
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1.746.309,49
4	Servizio idrico integrato	107.200,00
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	92.116,00
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	116.700,00
	Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità	
5	Viabilità e infrastrutture stradali	4.320.135,91
	Missione 11 Soccorso civile	
1	Sistema di protezione civile	35.956,70
2	Interventi a seguito di calamità naturali	
	Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	
8	Cooperazione e associazionismo	
9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1.270.512,11
	Missione 14 Sviluppo economico e competitività	
1	Industria, PMI e Artigianato	215.982,65
2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	469.802,07
3	Ricerca e innovazione	
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	354.594,88



COMUNE DI PAVIA

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 - fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERA N. 13

Oggetto: Imposta unica comunale anno 2017. Deliberazione aliquote TASI – tributo sui servizi indivisibili

Il Segretario Generale

attesta che i seguenti allegati dal N. 1 al N. 2 sono parte integrante e sostanziale della deliberazione in oggetto:

- 1) Allegato A): Elenco dei Costi dei servizi indivisibili individuati per l'anno 2017
- 2) Pareri dei dirigenti responsabili dei servizi ex art. 49 del D.LGS N. 267/00 .

Pavia, 28/03/2017



COMUNE DI PAVIA

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 - fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERA N. 13

Esecutività

Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, del D.Lgs n.267 del 18/08/2000).

Pavia, 12/04/2017

Segretario Generale

Fontana Carmelo Salvatore / ArubaPEC S.p.A.



COMUNE DI PAVIA

Piazza Municipio, 2 - 27100 Pavia
tel. 0382 3991 - fax 0382 399227 P. IVA 00296180185

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERA N. 13

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 copia della deliberazione sopraestesa viene pubblicata all'albo pretorio on line disciplinato dall'Art. 32, comma I, della L. 69/2009.

Pavia, 12/04/2017

Il Responsabile della pubblicazione

Brera Maria Susi / ArubaPEC S.p.A.

Aliquote
TASI 2017

PIACENZA

Centro Stampa Comunale



CONSIGLIO COMUNALE DI PIACENZA

**Delibera n°6
20/02/2017**

Convocazione ☐ prima

☐ seconda

Seduta

☐ pubblica

Sessione

☐ d'urgenza

☐ segreta

☐ solita sala delle riunioni

Ora convocazione:

Luogo della convocazione

☐ altra sede

.....
OGGETTO: MODIFICA E INTEGRAZIONE DELL'ATTUALE DISCIPLINA DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DI BENI E SERVIZI E CONFERMA ALIQUOTE ED ESENZIONI DI IMPOSTE COMUNALI PER IL TRIENNIO 2017/2019.IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Ufficio Proponente : COMDORC1 - UO Bilancio e Contabilità

Con l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente legge sull'ordinamento delle autonomie locali vennero per oggi VENTI FEBBRAIO DUEMILADICIASSETTE convocati i componenti di questo Consiglio comunale nelle persone dei Signori :
(come da avviso del 16.02.2017 prot. gen. n. 19849)

- | | | | |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|
| 1. Bisagni Miriam | 9. Curtoni Rino | 17. Opizzi Erika | 25. Rapacioli Laura |
| 2. Botti Giovanni | 10. Dosi Paolo | 18. Pallavicini Carlo | 26. Reggiani Annalia |
| 3. Bricchi Michele | 11. Ferrari Claudio | 19. Perrucci Stefano | 27. Rocchi Lucia |
| 4. Carella Lucia | 12. Fiazza Christian | 20. Polledri Massimo | 28. Rossi Manuel |
| 5. Castagnetti Giovanni | 13. Foti Tommaso | 21. Ponzini Sandra | 29. Sichel Federico |
| 6. Ceccarelli Gianluca | 14. Gabbiani Andrea | 22. Putzu Filiberto | 30. Tagliaferri Andrea |
| 7. Colla Roberto | 15. Garetti Paolo | 23. Quagliaroli Mirta | 31. Tarquini Barbara |
| 8. Colosimo Marco | 16. Girometta Maria Lucia | 24. Raggi Samuele | 32. Tassi Marco |
| | | | 33. Zucconi Guglielmo |

Alle ore 16:35 ha inizio la trattazione dell'argomento in oggetto.

Risultano assenti i Sigg. :

BOTTI GIOVANNI, CECCARELLI GIANLUCA, FOTI TOMMASO, GABBIANI ANDREA, PALLAVICINI CARLO, TAGLIAFERRI ANDREA, TARQUINI BARBARA.

Assiste il Dott. **VINCENZO FILIPPINI** SEGRETARIO GENERALE.

Presiede il Signor **CHRISTIAN FIAZZA** nella sua qualità di PRESIDENTE.

Delibera n° 6/2017



CONSIGLIO COMUNALE DI PIACENZA

Oggetto: MODIFICA E INTEGRAZIONE DELL'ATTUALE DISCIPLINA DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DI BENI E SERVIZI E CONFERMA ALIQUOTE ED ESENZIONI DI IMPOSTE COMUNALI PER IL TRIENNIO 2017/2019. IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Risultano presenti n. 26 consiglieri –

Risultano inoltre presenti gli assessori: Albasi, Bisotti, Buscarini, Cisini, Cugini, Gazzola, Piroli, Timpano;

IL PRESIDENTE

invita l'Assessore Gazzola a riferire in ordine alla presente deliberazione proposta della Giunta Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

A conclusione del percorso istruttorio, acquisiti ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 267/2000:

- il parere favorevole del Dirigente del Servizio Risorse Economiche in ordine alla regolarità tecnica espresso nell'**allegato A**;
- il parere favorevole del Responsabile dell' U.O. Bilancio e Contabilità in ordine alla regolarità contabile, espresso nell'**allegato B**;

Sentito il relatore e gli interventi di cui al verbale allegato (**Allegato F**) ed a seguito della votazione il cui esito e proclamazione è riportata in calce alla presente,
delibera di:

DECISIONE

- 1) apportare per il triennio 2017/2019 le modifiche ai regimi tariffari comunali proposte dalla Direzione Operativa Servizi alla Persona e al Cittadino di cui all'**allegato C**)

Delibera n° 6/2017



CONSIGLIO COMUNALE DI PIACENZA

- 2) di confermare per il triennio 2017/2019, come da proposta della Direzione Operativa Risorse-Servizio Entrate **Allegato D)** le aliquote, già in vigore nel 2016, relative :
- all'imposta sulla Pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, come deliberate con delibera del consiglio comunale n. 7 del 29.2.2016;
 - i canoni di concessione per l'occupazione di suolo pubblico (COSAP);
 - le aliquote e le detrazioni IMU, approvate con delibera del consiglio comunale n. 4 del 22.2.2016;
 - le aliquote TASI e la percentuale del 10% di versamento della TASI a carico dell'occupante, se ne ricorrono i presupposti, approvate con delibera del consiglio comunale n. 5 del 22.2.2016;

con separata votazione il cui esito e proclamazione è riportata in calce alla presente, dichiarare al fine della predisposizione del bilancio 2017/2019 il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

MOTIVAZIONE

Le disposizioni di cui all'art.54 del D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni fissano la contestualità di approvazione delle tariffe con l'approvazione del bilancio di previsione;

L'art. 1, comma 169, della legge n.296 del 27 dicembre 2006, stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2017 dall'art.5, comma 11, del D.L. 244/2016;

Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1/1 dell'anno di riferimento;

In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

EFFETTI E MODALITA' DI ATTUAZIONE

La Giunta Comunale e i dirigenti dei Servizi competenti daranno attuazione al presente atto in conformità alle leggi e regolamenti vigenti.

Il presente provvedimento costituisce, ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 267/2000, allegato agli schemi del bilancio di previsione 2017/2019.

NOTE

PERCORSO ISTRUTTORIO

Delibera n° 6/2017



CONSIGLIO COMUNALE DI PIACENZA

Con nota del Servizio Risorse Economiche – U.O. Bilancio e Contabilità in data 22 novembre 2016, con riferimento alla documentazione e provvedimenti correlati alla predisposizione del bilancio preventivo 2017/2019, è stato richiesto alle Direzioni Operative e Servizi di segnalare eventuali modifiche e/o integrazioni all'attuale disciplina delle tariffe per la fruizione di beni e servizi comunali;

in ordine a detta richiesta, sono pervenute le proposte di modifica e/o integrazione dei criteri per la fruizione di beni e servizi comunali della Direzione Operativa Servizi alla Persona e al Cittadino (**allegato C**) e della Direzione Operativa Risorse – Servizio Entrate(**allegato D**);

in ordine alle modifiche e/o integrazioni e/o definizione dei regimi tariffari proposti dalle Direzioni di cui sopra, i relativi Dirigenti hanno espresso parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49, 1° comma, del D.Lgs.267/2000 ed hanno altresì dichiarato di aver formulato, ai fini della predisposizione del bilancio di previsione 2017/2019, la previsione di entrata di dette tariffe in coerenza con le modifiche proposte;

Sono pertanto da ritenersi accoglibili tali proposte e conseguentemente è opportuno modificare l'attuale regime tariffario dei servizi comunali come indicato negli allegati **C**) e **D**) al presente atto;

Il parere reso dalla Commissione Consiliare competente risulta dal verbale **allegato E**).

NORMATIVA e ATTI

Art. 42, comma 2, lett.F) del D.lgs. 267/2000 in ordine alla competenza esclusiva del Consiglio Comunale relativamente alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;

Art. 117 del D.Lgs. 267/2000 in ordine ai criteri per la determinazione delle tariffe dei servizi pubblici;

Art. 172 lett.c) D.Lgs.267/2000 e s.m.i.

Art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

Artt. 11 e14 dello Statuto Comunale.

Art. 12, comma 4, del vigente Regolamento di Contabilità;

Art. 40 Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

Delibera della Giunta Comunale n. 30 del 07 febbraio 2017 di approvazione della proposta di delibera da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale ad oggetto:" MODIFICA E INTEGRAZIONE DELL'ATTUALE DISCIPLINA DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DI BENI E SERVIZI E CONFERMA ALIQUOTE ED ESENZIONI DI IMPOSTE COMUNALI PER IL TRIENNIO 2017/2019".

Delibera n° 6/2017



CONSIGLIO COMUNALE DI PIACENZA

EFFETTI FINANZIARI e PATRIMONIALI

I presenti criteri determineranno gli importi delle risorse di entrata del bilancio 2017/2019.

Dopo l'illustrazione dell'Assessore Gazzola, il Presidente dichiara aperto il dibattito.

VEDASI VERBALE ALLEGATO

Nel corso del dibattito entrano i consiglieri: Botti, Ceccarelli, Pallavicini;

PRESENTI IN AULA N. 29-

Non avendo nessun altro consigliere richiesta la parola, il PRESIDENTE pone in votazione il provvedimento di cui all'oggetto. Il Consiglio Comunale APPROVA con n. 19 voti favorevoli:


Bisagni, Bricchi, Carella, Castagnetti, Ceccarelli, Colla, Curtoni, Dosi, Ferrari, Fiazza, Perrucci, Ponzini, Raggi, Rapacioli, Reggiani, Rocchi, Rossi, Sichel, Zucconi.

8 contrari: **Botti, Colosimo, Garetti, Girometta, Opizzi, Polledri, Putzu, Tassi;**

Dei 29 consiglieri presenti in aula 2 si sono astenuti: **Pallavicini, Quagliaroli.**

Il Presidente comunica il risultato della votazione.

Nel corso del dibattito esce il consigliere: **Botti;**



COMUNE DI PIACENZA
D. O. RISORSE
SERVIZIO ENTRATE
U.O. TRIBUTI

Via Beverora 57 – 29121 Piacenza – P.I. 00229080338 -

Acc. D

Piacenza, 03 Gennaio 2017

Prot. 000588 del 3.1.2017

Al Servizio Risorse Economiche

All'U.O. Bilancio e Contabilità

LORO SEDI

Oggetto: Conferma tariffe e aliquote dei tributi comunali.

Ai fini della predisposizione del Bilancio 2017/2019, e a seguito della conferma, per l'anno 2017, del blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali degli enti locali ai sensi dell'art. 1, comma 42, della Legge n. 232 dell' 11 dicembre 2016 (Legge di Bilancio 2017), in collaborazione con l' Unità di Progetto Sistema Integrato delle Entrate e con riferimento all'intero periodo del Bilancio, si ritiene di:

- confermare i canoni di concessione per l'occupazione di suolo pubblico attualmente in vigore;
- confermare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni attualmente in vigore e già confermate con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 29/02/2016;
- confermare le aliquote e le detrazioni IMU approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 22 febbraio 2016;
- confermare le aliquote TASI e la percentuale del 10% di versamento della TASI a carico dell'occupante, se ricorrono i presupposti, approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 22 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 1, comma 682, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, i costi dei servizi indivisibili devono essere distintamente individuati sia come voci che come importi nella delibera di conferma delle aliquote TASI. Si allega, pertanto, l'elenco dei servizi indivisibili, completo dell'indicazione dei relativi costi assunti (all.A) sulla base delle risultanze della delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 29/04/2016 di approvazione del Conto Consuntivo relativo all'anno 2015.

Distinti saluti.

La dirigente
(dott.ssa Lidia Schiavi)

Lidia Schiavi

PIACENZA PRIMOGENITA

DELL'UNITÀ D'ITALIA

SERVIZI INDIVISIBILI - DATI DA CONSUNTIVO 2015	
ELENCO SERVIZI INDIVISIBILI	(IMPORTI)
MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO	2.151.445,30
SEGNALETICA STRADALE, MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, MANUTENZIONE ORDINARIA FIBRE E SISTEMA SEMAFORICO	1.475.267,76
PARCHEGGI (ILLUMINAZIONE E AFFITTI)	20.000,00
CONVENZIONE CON SATAP PER UTILIZZO TRATTO AUTOSTRADALE PC OVEST/PC EST QUOTA COMUNE	4.909,50
ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CONSUMO E MANUTENZIONE IMPIANTI)	2.697.633,07
SERVIZI CONNESSI ALLO SGOMBERO NEVE-SPARGI SALE ECC.	682.533,88
SERVIZI AMBIENTALI(DERATTIZZAZIONI, LOTTA ZANZARA TIGRE, PICCIONI ECC)	46.658,68
CORPO POLIZIA MUNICIPALE	6.057.088,01
GESTIONE BIBLIOTECHE COM.LI	1.718.397,61
MUSEO STORIA NATURALE	127.289,28
TOTALE	14.981.223,09

Aliquote
TASI 2017

VARESE

Centro Stampa Comunale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 19/04/2016

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016.

L'anno **2016** addì **19** del mese di **Aprile**, nella Sala Consiliare del Civico Palazzo con inizio alle ore 20.45,

IL CONSIGLIO COMUNALE

riunito in seduta ordinaria pubblica di prima convocazione, presieduto dal consigliere PURICELLI ROBERTO, Presidente del Consiglio, con la partecipazione del Segretario Generale Tramontana Dott. Francesco ed alla presenza dei seguenti suoi componenti:

Nominativo	Presenza	Nominativo	Presenza
PURICELLI ROBERTO	SI	MORONI GIULIO	SI
FONTANA ATTILIO	SI	REALINI MASSIMO	SI
CRESPI STEFANO	SI	SASSO ROBERTO	SI
PRAMAGGIORE MAURO	SI	OPRANDI LUISA	SI
GIAMPAOLO MATTEO	SI	MIRABELLI FABRIZIO	SI
COSENTINO GIACOMO	SI	MIEDICO GIOVANNI ANTONIO	NO
GALPAROLI PIERO	SI	CIVATI ANDREA	SI
CHIODI GIOVANNI	NO	CONTE LUCA	SI
D'AULA FABIO	SI	INFORTUNA GIAMPIERO	SI
BATTAGLIA DOMENICO	NO	CORBETTA EMILIO	SI
GRASSIA CIRO	NO	RONCA LUCIANO	NO
MONTI EMANUELE	SI	CORDI' ROCCO NATALE	SI
ROGGIA ALBERTO GIUSEPPE	SI	NICOLETTI ALESSIO	SI
NIADA ERMANNO	SI	CAMMARATA FRANCESCO	SI
ZAGATTO GLADISEO	NO	IMPERATORE ENNIO	NO
PORRINI ANDREA	SI	MALNATI SIMONE	NO
PARRAVICINI ROBERTO	SI		

Presenti: 25

Assenti: 8

Ha assunto la seguente deliberazione:

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016.

Esaminata la seguente relazione dell'Assessore al Bilancio, Dott. Giuseppe Montalbetti:

<<Per definire il contesto normativo cui fare riferimento nella discussione e approvazione del provvedimento in oggetto si riferisce quanto segue.

Il comma 676 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2013, n° 147 (Legge di stabilità 2014), stabilisce che l'aliquota base della TASI è pari all'1 per mille e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n° 446/97, può ridurla fino all'azzeramento.

Il comma successivo (677) stabilisce che, con le stesse modalità, il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille, e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Lo stesso comma stabilisce, inoltre, che l'aliquota non può eccedere il 2,5 per mille.

La Legge di Stabilità 2016 (n° 208 del 28/12/2015), all'art.1, comma 26, dispone, per il corrente anno, la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei propri tributi (c.d. blocco delle aliquote) rispetto alle aliquote applicabili nel 2015.

La suddetta legge contiene, altresì, importanti disposizioni che modificano la disciplina normativa TASI, tra cui:

- a) la modifica dell'art.1, comma 639, della Legge n° 147/13, nel senso di escludere dal tributo le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore, nonché dell'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A /1, A/8 e A/9;
- b) la sostituzione dell'art.1, comma 669, della Legge n° 147/13, in materia di presupposto impositivo TASI, ora individuato nel possesso o detenzione, a qualunque titolo, di fabbricati e aree edificabili, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli e dell'abitazione principale di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. N° 201/2011, escluse quelle classificate in categoria catastale A/1, A/8 e A/9;
- c) l'integrazione dell'art.1, comma 678, della Legge n° 147/13, con la previsione di una specifica aliquota TASI, dal 2016, per i c.d. "immobili merce" posseduti da imprese che li abbiano costruiti per la successiva vendita, pari allo 0,1 per cento, sulla cui misura i comuni possono intervenire in diminuzione (fino all'azzeramento) o in aumento (fino ad un massimo dello 0,25 per cento).

L'art 6 del "Regolamento per la disciplina del tributo dei servizi indivisibili", approvato con deliberazione consiliare n° 24 del 19/05/2014, stabilisce che il Consiglio Comunale delibera le aliquote entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione (attualmente differito, ai sensi del Decreto del Ministero degli Interni dell'1/03/2016, al 30/04/2016); il secondo comma del suddetto art. 6 dispone, a norma del comma 682 dell'art.1 della legge n° 147/2014, che il Consiglio Comunale, con la deliberazione di approvazione delle aliquote, provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di essi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Il susseguirsi degli interventi del legislatore in una materia complessa come quella tributaria rende palese l'opportunità, per ragioni di chiarezza nei confronti dei contribuenti, di provvedere ad adottare, per l'anno 2016, la presente deliberazione, volta a confermare le aliquote vigenti nel 2015, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n° 39 del 21/07/2014, relativamente a tutte le fattispecie imponibili, compresi i suddetti "fabbricati merce".

Va altresì dato atto che, come emerge dall'analisi dell'ultimo schema di rendiconto approvato, sono già stati individuati i servizi indivisibili, con i relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, in misura non inferiore a quelli a suo tempo individuati con la citata deliberazione n° 39, che deve qui intendersi richiamata, con cui vennero approvate le aliquote del 2014 (automaticamente prorogate, ai sensi dell'art.1, comma 169, della legge n° 296/2006, per l'anno 2015).

Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, preso atto dell'elenco dei servizi indivisibili individuati alla cui copertura la TASI è diretta, allegato alla deliberazione consiliare sopra richiamata, si propone di confermare per l'anno 2016 le vigenti aliquote TASI, come di seguito specificato:

- 1,5 per mille per le abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 (ivi comprese quelle assimilate per legge o regolamento) e relative pertinenze;

- 2,5 per mille, per i cosiddetti “fabbricati merce”;
- 2,5 per mille, per tutte le altre fattispecie.>>;

Visto l'art. 1 della legge 27/12/2013, n° 147, con particolare riferimento ai commi 676, 677, 681 e 682;

Richiamata la legge 28/12/2015, n° 208, “Legge di stabilità 2016”;

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D.Lgs. n° 446/1997;

Richiamato infine il “Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI”;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Dirigente dell'Area Segreteria Generale e Gestioni Tributarie in ordine alla regolarità tecnica e dal Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile del presente atto, come da allegato;

Dato atto che il Collegio dei Revisori dei Conti, nella seduta del 12 aprile 2016, verbale n. 2, ha espresso il proprio parere favorevole;

Visto il parere espresso dalla Commissione Bilancio, Programmazione Economica e Politiche Fiscali nella seduta del 13 aprile 2016;

Preso atto dell'emendamento presentato dal consigliere Conte, dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. b), del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

Acquisito il visto del Segretario Generale in ordine alla conformità del presente provvedimento alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 59, comma 3, del Regolamento di Contabilità, come da allegato;

Per propria competenza, ai sensi dei commi 676 e 677 dell'art.1 della legge n° 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche ed integrazioni;

Con i seguenti risultati della votazione palese effettuata - ai sensi dell'art. 71 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale - mediante idonea apparecchiatura elettronica:

- consiglieri presenti: n. 25
- voti favorevoli: n. 17
- voti contrari: n. 8 (consiglieri Cammarata, Civati, Conte, Corbetta, Cordì, Infortuna, Mirabelli e Oprandi)
- astenuti: nessuno

D E L I B E R A

1. di confermare, per l'anno 2016, le seguenti aliquote TASI:
 - 1,5 per mille per le abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 (ivi comprese quelle assimilate per legge o regolamento) e relative pertinenze;
 - 2,5 per mille per i cosiddetti fabbricati merce;
 - 2,5 per mille per tutte le altre fattispecie;
2. di confermare l'individuazione dei servizi indivisibili a suo tempo effettuata, come in premessa specificato, aventi un costo totale non inferiore a quanto indicato nella deliberazione del Consiglio Comunale n° 39 del 21/07/2014, pari ad € 34.950.742,64, alla cui copertura la TASI è diretta;
3. di confermare altresì nel 30% la misura della TASI dovuta dai soggetti non titolari di diritti reali occupanti a qualsiasi titolo le unità immobiliari site nel territorio comunale;
4. di dare atto che il presente provvedimento viene adottato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, con decorrenza dal 1° gennaio 2016;

5. di incaricare i competenti uffici comunali affinché provvedano, ai sensi dell'art. 1, comma 688, della Legge n° 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), così come modificato dall'art. 1, comma 14, lettera e), della legge n° 208/2014, ad inviare la presente deliberazione in via telematica, entro il termine perentorio del 14/10/2016, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui al citato decreto legislativo n° 360/1998;
6. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati favorevolmente espressi i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come in premessa specificato.

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 09/03/2016

DELIBERAZIONE N. 24 DEL 19/04/2016

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016.

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18.8.2000, N. 267

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Segreteria Generale e Gestioni Tributarie

☒ PARERE FAVOREVOLE

☐ PARERE SFAVOREVOLE per le seguenti motivazioni:

Varese, 10/03/2016

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Elio Carrasi

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

☒ PARERE FAVOREVOLE

☐ PARERE SFAVOREVOLE per le seguenti motivazioni:

Varese, 10/03/2016

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to Marco Sordelli

VISTO DI CONFORMITA' AI SENSI DELL'ART. 97, COMMA 2, D.LGS. N. 267/2000 E DELL'ART. 59, COMMA 3, REGOLAMENTO CONTABILITA'

☒ PARERE FAVOREVOLE

☐ PARERE SFAVOREVOLE per le seguenti motivazioni:

Varese, 19/04/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Francesco Tramontana

Del che si è redatto il presente verbale che viene come appresso sottoscritto.

IL PRESIDENTE
PURICELLI ROBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE
TRAMONTANA FRANCESCO

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Pubblicata all'Albo Pretorio il 28/04/2016 ed esecutiva per decorrenza di termini in data 08/05/2016 ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – comma 3 – D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Aliquote
TASI 2017

VERCELLI

Centro Stampa Comunale

Deliberazione del Consiglio Comunale – Seduta del 16/2/2017 - Ogg. n.4

Reg. Int. n. DC-1-2017

IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC. CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2017.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA PUBBLICA DI SECONDA CONVOCAZIONE ORDINARIA

L'anno 2017, addì 16, del mese di febbraio, alle ore 09.50, in Vercelli, nella sala delle adunanze consiliari, sita nel Palazzo Civico, in seguito a convocazione disposta dal Presidente del Consiglio con lett. prot. n. 5752, in data 03.02.2017 e ad avvisi scritti, diramati a tutti i Consiglieri ai sensi di legge, ai Revisori dei Conti ed a partecipazione fatta al Sig. Prefetto si è riunito il Consiglio Comunale.

Dei 32 Consiglieri in carica:

BADJI AISSATOU	MARCON TERESA	RAVIGLIONE PIER- GIUSEPPE
BARELLI VALERIA	MARINO GIANNI	SIMONETTI LUCA
BRUSCO ADRIANO	MASSA MARIPIA	SIRIANNI CRISTIANO
CAMPOMINOSI PAOLO	MATERI MASSIMO	STECCO ALESSANDRO
CAPRA DONATELLA	MONTELEONE ORLANDO	TORAZZO RENATA
CARADONNA EMANUELE	NASO MANUELA	TOSI GIORDANO
CATRICALA' MICHELANGELO	PASQUINO STEFANO	UNIO CATERINA
COMELLA PIER GIORGIO	PEILA DANIELE	VINCI ROSARIA
DEMARIA ENRICO	PERFUMO ELISABETTA	ZANONI GIAN LUCA
FRAGAPANE ALBERTO	POLITI CATERINA	ZAPPINO COSTANTINO
GAIETTA MICHELE	RANDAZZO MAURIZIO	

Sono PRESENTI, per il presente punto all'Ordine del Giorno, N. 31 ed il Sindaco: N. 32

Sono ASSENTI, per il presente punto all'Ordine del Giorno, i seguenti Consiglieri (N. 1)
Randazzo.

Sono presenti i REVISORI: =====.

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, i seguenti componenti della Giunta Comunale:
Nulli Rosso – Bassini - Montano – Raineri - Cressano - Cau – Ranghino - Mortara.

Presiede il Consigliere Michele GAIETTA, eletto Presidente del Consiglio.
Partecipa il Segretario Generale Fausto PAVIA.

IL PRESIDENTE

Richiamata la proposta di deliberazione della Giunta Comunale, il cui testo di seguito si trascrive:

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 1, commi da 639 a 704 e 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 – come modificato dall'art. 1, comma 679, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) - che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI);

Richiamati:

l'art. 1, comma 669 della sopra citata Legge n. 147 del 27 Dicembre 2014 (legge di stabilità 2014) che stabilisce che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree fabbricabili, come definite ai sensi dell'Imposta municipale propria (IMU), ad eccezione dei terreni agricoli, nonché il comma 671 che stabilisce che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, le unità immobiliari di cui al sopracitato comma 669;

l'art. 1, commi 675 e 676, della sopra citata Legge n. 147 del 27 Dicembre 2014 che prevedono che la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU), e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille (1‰), riducibile, con deliberazione del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, fino all'azzeramento;

l'art. 1, comma 677, della sopra citata Legge n. 147 del 27 Dicembre 2014 che attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

Rilevato che, sempre ai sensi del sopra citato comma 677, il Comune poteva, per gli stessi anni 2014 e 2015, superare i limiti di cui sopra per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201;

Rilevato, ancora, che ai sensi dell'art. 1, comma 678, della sopra citata Legge n. 147 del 27 Dicembre 2014 l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D. L. 06/12/2011, n. 201, non pu eccedere il limite del 1 per mille;

Visto l'art. 1, comma 14 della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare.

“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 e' sostituito dal seguente:

«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento»;

Considerato, pertanto, che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Dato atto che l'art. 1, comma 702, della sopra citata Legge n. 147 del 27 Dicembre 2014 prevede la salvaguardia della disciplina di applicazione dell'art. 52, del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, relativo alla potestà regolamentare dei Comuni;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 28.04.2016, all'oggetto “Imposta unica comunale – IUC. Aliquote e detrazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) – anno 2016” con la quale sono state determinate le seguenti aliquote per l'anno 2016:

1. Aliquota nella misura del 3,30 per mille (aliquota ordinaria 2,5per mille + 0,80 per mille - art. 1, comma 677, L. 147/2013):

- abitazione principale e relative pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A9 ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale;

2. Aliquota ordinaria nella misura del 1,00 per mille:

- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. n. 201/2011;

- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano, in ogni caso, locati;

3. Aliquota ridotta nella misura del 0,00 per mille:

- tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni (non agricoli) assoggettati all'aliquota ordinaria IMU del 10,60 per mille;
- unità immobiliari e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta che vi risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente assoggettati all'aliquota ordinaria IMU del 8,50%°;
- unità immobiliari e relative pertinenze concesse in locazione, con contratto regolarmente registrato, a canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 09.12.1998, n. 431, a titolo di abitazione principale assoggettati all'aliquota ordinaria IMU del 8,50%°;
- unità immobiliari oggetto di nuovi impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico assoggettati all'aliquota IMU del 4,60%°;
- fabbricati classificati nella categoria catastale D per nuove attività produttive sul territorio cittadino (artigianali e industriali per la durata massima di tre anni dall'insediamento sul territorio) assoggettati all'aliquota IMU del 7,60%°;

Richiamato, inoltre, l'art. 1 comma 42 della legge di bilancio 2017, approvata in data 07.12.2016, in corso di pubblicazione, che ai fini di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri di finanza pubblica, anche per l'anno 2017, dispone la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli Enti locali nella parte in cui prevedano aumenti di tributi e delle addizionali attribuiti dalla norma alle Regioni ed agli Enti locali, con eccezione della tassa sui rifiuti, rispetto ai livelli di tariffe o aliquote applicabili per l'anno 2015;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 28.04.2016 all'oggetto "Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale – IUC. - modifiche ed integrazioni – anno 2016" con la quale sono state apportate modifiche al Regolamento per la disciplina dell'Imposta unica comunale – IUC – di cui per la tassa sui servizi indivisibili – TASI per la disciplina e l'applicazione del tributo ai sensi delle modifiche ed integrazioni stabilite dalla sopra citata legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016);

Vista la precedente proposta formulata dalla Giunta Comunale al Consiglio Comunale all'oggetto "Imposta unica comunale – IUC. Aliquote e detrazione dell'Imposta municipale propria (IMU) – anno 2017" con la quale sono state determinate le aliquote e le relative agevolazioni e detrazioni d'imposta IMU con decorrenza dal 1 gennaio 2017, al fine di assicurare il finanziamento della spesa corrente ed al fine del raggiungimento degli obiettivi strategici definiti in sede di bilancio di previsione 2017;

Considerato il carattere complementare della TASI rispetto all'IMU e tenuto conto della pressione fiscale dell'IMU, attualmente applicata nella misura del 10,60 per mille quale aliquota ordinaria per gli altri fabbricati, 8,50 per mille per i comodati gratuiti in linea retta e per gli alloggi locati a canone concordato, il 4,6 per mille ed il 7,6 per mille alle unità immobiliari rispettivamente, oggetto di nuovi impianti a fonte rinnovabile o per nuove attività produttive sul territorio cittadino si ritiene, di confermare di non applicare la TASI a queste categorie di immobili soggetti ad IMU, confermando l'azzeramento delle aliquote TASI;

Ritenuto, pertanto, di confermare anche per l'anno 2017 le medesime aliquote TASI deliberate per l'anno 2016, per le fattispecie diverse dalle abitazioni principali, secondo la normativa vigente e cos come di seguito indicato:

1. Aliquota ordinaria nella misura del 1,00 per mille:

- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. n. 201/2011;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano, in ogni caso, locati;

2. Aliquota ridotta nella misura del 0,00 per mille:

- tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni (non agricoli) assoggettati all'aliquota ordinaria IMU del 10,60 per mille;
- unità immobiliari e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta che vi risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente assoggettati all'aliquota ordinaria IMU del 8,50%°;
- unità immobiliari e relative pertinenze concesse in locazione, con contratto regolarmente registrato, a canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 09.12.1998, n. 431, a titolo di abitazione principale assoggettati all'aliquota ordinaria IMU del 8,50%°;
- unità immobiliari oggetto di nuovi impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico assoggettati all'aliquota IMU del 4,60%°;
- fabbricati classificati nella categoria catastale D per nuove attività produttive sul territorio cittadino (artigianali e industriali per la durata massima di tre anni dall'insediamento sul territorio) assoggettati all'aliquota IMU del 7,60%°;

Preso atto che nel bilancio di previsione 2017 è previsto uno stanziamento di entrata relativo alla TASI, per le uniche fattispecie ancora oggetto di tassazione e pari a € 50.000,00;

Ritenuto quindi non necessario procedere all'individuazione dei costi indivisibili da coprire (anche in quota parte) attraverso il gettito TASI 2017, tenuto conto dell'esiguo importo di entrate derivanti da detto tributo;

Avuto presente che l'art. 1, comma 169 della Legge n. 296 del 27/12/2006, "Legge Finanziaria 2007", ha stabilito che l'approvazione di tariffe e aliquote relative ai tributi coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;

Preso atto che, l'art. 1, comma 454 della legge di bilancio 2017, approvata in data 07.12.2016, in corso di pubblicazione, del disegno di legge di bilancio 2017, dispone che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 da parte degli Enti Locali è differito al 28.02.2017;

Attesa la competenza del Consiglio Comunale a deliberare, ai sensi dell'art. 42, del D.L.vo 18.08.2000,

n. 267 ed ai sensi dell'art. 13, comma 6 del D.L. 201/2011 convertito dalla legge 22.11.2011, n. 214;

FORMULA AL CONSIGLIO COMUNALE LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

1. Di confermare, per le motivazioni espresse in premessa, al fine di garantire e mantenere la copertura finanziaria delle spese correnti per l'anno 2017 le seguenti aliquote TASI, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli) già previste per l'annualità 2015:

1. Aliquota ordinaria nella misura del 1,00 per mille:

- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. n. 201/2011;

- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano, in ogni caso, locati;

2. Aliquota ridotta nella misura del 0,00 per mille:

- tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni (non agricoli) assoggettati all'aliquota ordinaria IMU del 10,60 per mille;

- unità immobiliari e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta che vi risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente assoggettati all'aliquota ordinaria IMU del 8,50%°;

- unità immobiliari e relative pertinenze concesse in locazione, con contratto regolarmente registrato, a canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 09.12.1998, n. 431, a titolo di abitazione principale assoggettati all'aliquota ordinaria IMU del 8,50%°;

- unità immobiliari oggetto di nuovi impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico assoggettati all'aliquota IMU del 4,60%°;

- fabbricati classificati nella categoria catastale D per nuove attività produttive sul territorio cittadino (artigianali e industriali per la durata massima di tre anni dall'insediamento sul territorio) assoggettati all'aliquota IMU del 7,60%°;

dando atto che le aliquote anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate;

2. Di dare atto che il Settore Finanziario, Tributario e Sistemi Informativi – Servizio Entrate, provvederà agli adempimenti connessi all'adozione del presente atto;

3. Di dare, inoltre, atto che il Settore Finanziario, Tributario e Sistemi informativi – Servizio Entrate – provvederà a trasmettere, in via informatica, al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai fini della pubblicazione nel sito informatico del Ministero di cui al D.Lgs. 360/1998 entro il termine perentorio del 14 ottobre ai sensi all'art. 13, comma 13bis, del D.L. 201/2011 convertito dalla legge 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

4. Di nominare, quale Responsabile del procedimento, il Dott. Silvano ARDIZZONE, Direttore del Settore Finanziario, Tributario e Sistemi informativi.

5. Di acquisire, per la seduta consiliare, il parere:

della 1° Commissione Consiliare Permanente ai sensi dell'art. 69 del Regolamento di Funzionamento

del Consiglio Comunale;
dell'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. B), punto 7 del TUEL, D.Lgs. n. 239/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Parere di regolarità tecnica

Il sottoscritto, Direttore del SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTARIO E SISTEMI INFORMATIVI, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 69, 6° comma, dello Statuto Comunale, esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto.

IL DIRETTORE

(Dott. Silvano Ardizzone)
f.to in originale

Parere di regolarità contabile

Il sottoscritto, Direttore del Settore Finanziario, Tributario e Sistemi Informativi , ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 69, 6° comma, dello Statuto Comunale, esprime parere favorevole, in merito alla regolarità contabile del presente atto.

IL DIRETTORE DEL SETTORE
FINANZIARIO, TRIBUTARIO E
SISTEMI INFORMATIVI

dott. Silvano Ardizzone
f.to in originale

IL PRESIDENTE

pone in discussione congiunta i punti n. 3, n. 4 e n. 5 dell'ordine del giorno dell'odierna Adunanza consiliare e precisamente:

punto n. 3 dell'Ordine del Giorno, all'oggetto: "IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC. CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2017", relativamente al quale la Giunta Comunale ha formulato la proposta di deliberazione n. 458 del 21.12.2016, messa a disposizione di tutti i Consiglieri, i cui termini di seguito si trascrivono:

1. Di confermare, per le motivazioni espresse in premessa, al fine di garantire e mantenere la copertura finanziaria delle spese correnti per l'anno 2017 le seguenti aliquote TASI, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli) già previste per l'annualità 2015:

1. Aliquota ordinaria nella misura del 1,00 per mille:

- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. n. 201/2011;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano, in ogni caso, locati;

2. Aliquota ridotta nella misura del 0,00 per mille:

- tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni (non agricoli) assoggettati all'aliquota ordinaria IMU del 10,60 per mille;
- unità immobiliari e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta che vi risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente assoggettati all'aliquota ordinaria IMU del 8,50%°;
- unità immobiliari e relative pertinenze concesse in locazione, con contratto regolarmente registrato, a canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 09.12.1998, n. 431, a titolo di abitazione principale assoggettati all'aliquota ordinaria IMU del 8,50%°;
- unità immobiliari oggetto di nuovi impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico assoggettati all'aliquota IMU del 4,60%°;
- fabbricati classificati nella categoria catastale D per nuove attività produttive sul territorio cittadino (artigianali e industriali per la durata massima di tre anni dall'insediamento sul territorio) assoggettati all'aliquota IMU del 7,60%°;

dando atto che le aliquote anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate;

2. Di dare atto che il Settore Finanziario, Tributario e Sistemi Informativi – Servizio Entrate, provvederà agli adempimenti connessi all'adozione del presente atto;

3. Di dare, inoltre, atto che il Settore Finanziario, Tributario e Sistemi informativi – Servizio Entrate – provvederà a trasmettere, in via informatica, al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai fini della pubblicazione nel sito informatico del Ministero di cui al D.Lgs. 360/1998 entro il termine perentorio del 14 ottobre ai sensi all'art. 13, comma 13bis, del D.L. 201/2011 convertito dalla legge 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

4. Di nominare, quale Responsabile del procedimento, il Dott. Silvano ARDIZZONE, Direttore del Settore Finanziario, Tributario e Sistemi informativi.

Il Presidente fa, inoltre, presente che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri, partecipati ai Consiglieri e depositati agli atti:

- del Collegio dei Revisori dei Conti che, nella seduta del 16.01.2017, ha espresso parere favorevole;
- della 1° Commissione Consiliare Permanente che, nella seduta del 17.01.2017, ha espresso parere favorevole all'unanimità dei votanti (Consiglieri presenti 3: Brusco – Massa - Zappino; Voti favorevoli 2: Mssa - Zappino; Non partecipanti al voto 1: Brusco);

Punto n. 4 dell'Ordine del Giorno, all'oggetto: 'IMPOSTA UNICA COMUNALE-IUC. CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2017,
relativamente al quale la Giunta Comunale ha formulato la proposta di deliberazione n. 459 del 21.12.2016, messa a disposizione di tutti i Consiglieri, i cui termini di seguito si trascrivono:

1. di determinare, per le motivazioni espresse in premessa, ed a seguito delle variazioni apportate dalla sopra richiamata normativa al fine di garantire e mantenere i servizi alla collettività ed al fine di consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, si rende opportuno confermare l'aliquota ordinaria stabilita in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2016, approvata con la ultima sopra citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 28.04.2016, ed avendo presente il perdurare della congiuntura socio economica ed il conseguente disagio economico per i contribuenti appartenenti alle fasce più deboli, al fine di ridurre il carico, di confermare le aliquote differenziate dell'Imposta municipale propria nella misura di seguito riportata, con applicazione delle riduzioni previste dalla norma (legge n. 208/2015 – legge di stabilità):

1) Aliquote:

TIPOLOGIA IMMOBILI	ALIQUOTA BASE	ALIQUOTA 2016	ALIQUOTA 2017
Aliquota ordinaria	7,60 per mille	10,60 per mille	10,60 per mille
Aliquota per unità immobiliari e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta ai sensi della legge n. 208/2015 - art. 1, comma 10 –riduzione del 50% della base imponibile	7,60 per mille	8,50 per mille	8,50 per mille
Aliquota per unità immobiliari e relative pertinenze concesse in locazione, con contratto regolarmente registrato, a canone concordato ai sensi della legge, n. 431, riduzione al 75% dell'aliquota stabilita (8,50 al 75% = 6,38)	7,60 per mille	8,50 per mille	8,50 per mille
Aliquota per unità immobiliari oggetto di nuovi impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico	7,60 per mille	4,60 per mille	4,60 per mille
Aliquota per fabbricati classificati nella categoria catastale D per nuove attività produttive sul territorio cittadino (artigianali e industriali per la durata massima di tre anni dall'insediamento sul territorio)	7,60 per mille	7,60 per mille	7,60 per mille
Aliquota abitazione principale (categorie catastali A1, A8 e A9)	4,00 per mille	6,00 per mille	6,00 per mille

2) la detrazione per abitazione principale pari a € 200,00,

di prevedere ai sensi del sopra richiamato Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale propria - IUC, in riferimento anche alle fattispecie equiparate all'abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione d'imposta, le seguenti maggiori detrazioni:

- la maggior detrazione nella misura di € 250,00 per i contribuenti che mantengono la permanenza di figlio disabile in famiglia;

- 2. di dare atto che il Settore Finanziario, Tributario e Sistemi Informativi – Servizio Entrate, provvederà agli adempimenti connessi all'adozione del presente atto;**
3. di dare, inoltre, atto che il Settore Finanziario, Tributario e Sistemi informativi – Servizio Entrate – provvederà a trasmettere, in via informatica, al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai fini della pubblicazione nel sito informatico del Ministero di cui al D.Lgs. 360/1998 entro il termine perentorio del 14 ottobre ai sensi all'art. 13, comma 13bis, del D.L. 201/2011 convertito dalla legge 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
4. di nominare quale Responsabile del procedimento il Dott. Silvano ARDIZZONE, Direttore del Settore Finanziario, Tributario e Sistemi informativi;

Il Presidente fa, inoltre, presente che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri, partecipati ai Consiglieri e depositati agli atti:

- del Collegio dei Revisori dei Conti che, nella seduta del 16.01.2017, ha espresso parere favorevole;
- della 1° Commissione Consiliare Permanente che, nella seduta del 16.01.2017, ha espresso parere favorevole all'unanimità dei votanti (Consiglieri presenti 4: Brusco – Massa – Vinci - Zappino; Voti favorevoli 3: Massa – Vinci – Zappino; Non partecipanti al voto 1: Brusco);

Punto n. 5 dell'Ordine del Giorno, all'oggetto: “INDIVIDUAZIONE DEI VALORI VENALI IN COMUNE COMMERCIO DELLE AREE FABBRICABILI PRESENTI SUL TERRITORIO

COMUNALE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU -

ANNO 2017”, relativamente al quale la Giunta Comunale ha formulato la proposta di deliberazione n. 460 del 21.12.2016, messa a disposizione di tutti i Consiglieri, i cui termini di seguito si trascrivono:

1. di individuare, per le motivazioni esposte in premessa, per l’anno 2017, i valori di mercato correnti delle aree fabbricabili presenti sul territorio cittadino individuati per zone urbanistiche e sulla base dei dati acquisiti dal listino immobiliare di prossima pubblicazione predisposto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Vercelli ai fini dell’applicazione dell’Imposta Municipale Propria;
2. di precisare che detti valori delle aree fabbricabili, così come individuati, hanno effetto esclusivamente al fine del controllo in materia di Imposta Municipale Propria;
3. di stabilire che non si farà luogo ad accertamento per maggiore valore complessivo di un’area qualora il contribuente abbia dichiarato un valore dell’area fabbricabile, soggetta ad IMU, non inferiore a quello determinato mediante applicazione dei criteri così come individuati, ammettendo una tolleranza pari al 5% del valore individuato dal Comune, in difetto, superato il limite di tolleranza si procederà ad accertamento d’ufficio;
4. di precisare che i valori così come determinati, non assumono per il Comune autolimitazione del potere di accertamento, ma carattere minimo e di indirizzo per l’attività di verifica dell’Ufficio, così da poter non essere applicati in presenza di atti e documenti di natura pubblica o privata, quali atti notarili, perizie tecniche, rivalutazioni e rettifiche ai fini fiscali, ecc., dai quali si possano evincere valori superiori praticati;
5. di dare atto che il Funzionario responsabile dell’IMU provvederà all’applicazione dei valori delle aree fabbricabili, così come indicati nel listino immobiliare di prossima pubblicazione predisposto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Vercelli, ai fini del controllo dell’Imposta Municipale Propria gravante sulle aree fabbricabili;
6. di nominare quale Responsabile del procedimento il Dott. Silvano ARDIZZONE, Direttore del Settore Finanziario, Tributario e Sistemi informativi;

Il Presidente fa, inoltre, presente che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri, partecipati ai Consiglieri e depositati agli atti:

- del Collegio dei Revisori dei Conti che, nella seduta del 16.01.2017, ha espresso parere favorevole;
- della 1° Commissione Consiliare Permanente che, nella seduta del 17.01.2017, ha espresso parere favorevole all'unanimità dei votanti (Consiglieri presenti 4: Brusco – Massa – Vinci - Zappino; Voti favorevoli 3: Massa – Vinci - Zappino; Non partecipanti al voto 1: Brusco);

A questo punto il Presidente concede la parola all'Assessore al Bilancio, Entrate Tributarie, Servizi Demografici, Personale, Gianni CAU, per illustrare congiuntamente le proposte di deliberazione della Giunta Comunale n. 458 del 21.12.2, n. 459 del 21.12.2016 e n. 460 del 21.12.2016, in trattazione.

Nel corso di tale illustrazione.

Esce dall'Aula Consiliare il Consigliere Brusco

Presenti: 30 Consiglieri e il Sindaco

Successivamente il Presidente dichiara aperta la discussione congiunta sulle proposte di deliberazione della Giunta Comunale n. 458 del 21.12.2, n. 459 del 21.12.2016 e n. 460 del 21.12.2016 ed invita i Consiglieri interessati a prenotarsi per i relativi interventi.

Intervengono, autorizzati dal Presidente:

- i Consiglieri MARINO e RAVIGLIONE
- l'Assessore al Bilancio, Entrate Tributarie, Servizi Demografici, Personale, Gianni CAU

In appresso, autorizzati dal Presidente, intervengono:

- il Consigliere RAVIGLIONE
- l'Assessore al Bilancio, Entrate Tributarie, Servizi Demografici, Personale, Gianni CAU

Il Presidente, in assenza di ulteriori richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione congiunta sulle proposte di deliberazione della Giunta Comunale n. 458 del 21.12.2, n. 459 del 21.12.2016 e n. 460 del 21.12.2016 ed invita i Consiglieri interessati ad intervenire per dichiarazione di voto congiunta sulle proposte di deliberazione della Giunta Comunale medesime;

Interviene, autorizzato dal Presidente, il Consigliere CAMPOMINOSI, il quale annunzia che i componenti del gruppo consiliare Cambia Vercelli esprimeranno voto favorevole sulle proposte di deliberazione della Giunta Comunale n. 458 del 21.12.2, n. 459 del 21.12.2016 e n. 460 del 21.12.2016;

Il Presidente, non registrandosi ulteriori richieste di intervento per dichiarazione di voto, indice la votazione sulla proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 458 del 21.12.2016.

Per cui

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione formulata dalla Giunta Comunale n. 458 del 21.12.2016;

Visti:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Direttore del Settore Finanziario, Tributario e Sistemi Informativi, Dott. Silvano Ardizzone, ai sensi dell'art. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Direttore del Settore Finanziario, Tributario e Sistemi Informativi, Dott. Silvano Ardizzone, ai sensi dell'art. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che gli interventi, nonché le dichiarazioni di voto, sopra riportati sono integralmente contenuti nel refert di registrazione e costituiscono oggetto di trascrizione integrale nel verbale

“Approvazione verbali delle adunanze consiliari”, che sarà sottoposto ad approvazione del Consiglio
C o m u n a l e .

Preso atto delle risultanze della votazione indetta dal Presidente, eseguita con il sistema di gestione elettronica delle operazioni di voto, che, unanimemente accolte, risultano essere le seguenti:

Presenti: 31

(Caradonna – Badji – Capra – Fragapane – Peila – Monteleone – Marcon – Massa – Comella – Vinci – Campominosi – Unio – Naso – Tosi – Zappino – Marino – Catricalà – Perfumo – Simonetti – Torazzo – Stecco – Barelli – Politi – Raviglione – Zanoni – Sirianni – Pasquino – Demaria – Materì – Gaietta ed il Sindaco)

Astenuti: ==

Non partecipanti al voto: ==

Votanti: 31

(Caradonna – Badji – Capra – Fragapane – Peila – Monteleone – Marcon – Massa – Comella – Vinci – Campominosi – Unio – Naso – Tosi – Zappino – Marino – Catricalà – Perfumo – Simonetti – Torazzo – Stecco – Barelli – Politi – Raviglione – Zanoni – Sirianni – Pasquino – Demaria – Materì – Gaietta ed il Sindaco)

Voti favorevoli: 17

(Caradonna – Badji – Capra – Fragapane – Peila – Monteleone – Marcon – Massa – Comella – Vinci – Campominosi – Unio – Naso – Tosi – Zappino – Gaietta ed il Sindaco)

Voti contrari: 14

(Marino – Catricalà – Perfumo – Simonetti – Torazzo – Stecco – Barelli – Politi – Raviglione – Zanoni – Sirianni – Pasquino – Demaria – Materi)

Visto l'esito della votazione:

DELIBERA

1. Di confermare, per le motivazioni espresse in premessa, al fine di garantire e mantenere la copertura finanziaria delle spese correnti per l'anno 2017 le seguenti aliquote TASI, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli) già previste per l'annualità 2015:

1. Aliquota ordinaria nella misura del 1,00 per mille:

- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8 del D.L. n. 201/2011;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano, in ogni caso, locati;

2. Aliquota ridotta nella misura del 0,00 per mille:

- tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni (non agricoli) assoggettati all'aliquota ordinaria IMU del 10,60 per mille;
- unità immobiliari e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta che vi risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente assoggettati all'aliquota ordinaria IMU del 8,50%°;
- unità immobiliari e relative pertinenze concesse in locazione, con contratto regolarmente registrato, a canone concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 09.12.1998, n. 431, a titolo di abitazione principale assoggettati all'aliquota ordinaria IMU del 8,50%°;
- unità immobiliari oggetto di nuovi impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico assoggettati all'aliquota IMU del 4,60%°;
- fabbricati classificati nella categoria catastale D per nuove attività produttive sul territorio cittadino (artigianali e industriali per la durata massima di tre anni dall'insediamento sul territorio) assoggettati all'aliquota IMU del 7,60%°;

dando atto che le aliquote anzidette rispettano tutti i limiti previsti dalle norme sopra richiamate;

2. Di dare atto che il Settore Finanziario, Tributario e Sistemi Informativi – Servizio Entrate, provvederà agli adempimenti connessi all'adozione del presente atto;

3. Di dare, inoltre, atto che il Settore Finanziario, Tributario e Sistemi informativi – Servizio Entrate – provvederà a trasmettere, in via informatica, al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai fini della pubblicazione nel sito informatico del Ministero di cui al D.Lgs. 360/1998 entro il termine perentorio del 14 ottobre ai sensi all'art. 13, comma 13bis, del D.L. 201/2011 convertito dalla legge 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

4. Di nominare quale Responsabile del procedimento il Dott. Silvano ARDIZZONE, Direttore del

Settore Finanziario, Tributario e Sistemi Informativi.

Di seguito, il Presidente, su richiesta del Sindaco, pone in votazione l'immediata eseguibilità della deliberazione, ai sensi dell'art. 19, 5° comma, dello Statuto Comunale.

La relativa votazione, eseguita per alzata di mano, dà, unanimemente accolto, il seguente esito:

Presenti: 31

(Caradonna – Badji – Capra – Fragapane – Peila – Monteleone – Marcon – Massa – Comella – Vinci – Campominosi – Unio – Naso – Tosi – Zappino – Marino – Catricalà – Perfumo – Simonetti – Torazzo – Stecco – Barelli – Politi – Raviglione – Zanoni – Sirianni – Pasquino – Demaria – Materì – Gaietta ed il Sindaco)

Astenuti: ==

Non partecipanti al voto: ==

Votanti: 31

(Caradonna – Badji – Capra – Fragapane – Peila – Monteleone – Marcon – Massa – Comella – Vinci – Campominosi – Unio – Naso – Tosi – Zappino – Marino – Catricalà – Perfumo – Simonetti – Torazzo – Stecco – Barelli – Politi – Raviglione – Zanoni – Sirianni – Pasquino – Demaria – Materì – Gaietta ed il Sindaco)

Voti favorevoli: 31

(Caradonna – Badji – Capra – Fragapane – Peila – Monteleone – Marcon – Massa – Comella – Vinci – Campominosi – Unio – Naso – Tosi – Zappino – Marino – Catricalà – Perfumo – Simonetti – Torazzo

– Stecco – Barelli – Politi – Raviglione – Zandoni – Sirianni – Pasquino – Demaria – Matera – Gaietta ed
i l S i n d a c o)

Voti contrari:

==

Il Presidente proclama l'esito della votazione e dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile in presenza del prescritto quorum di voti rappresentato dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

.....

All'originale, sottoscritti come appresso:

IL PRESIDENTE

f.to M.GAIETTA

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to F.PAVIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata all'Albo

Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi

dal 23.03.2017 al 06.04.2017

il, 22.03.2017

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to - Fausto Pavia -

La presente è copia conforme all'originale.

il, 22.03.2017

IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 134, del D. L.gs. 18.8.2000, n. 267

Divenuta esecutiva il _____

per decorrenza dei termini di Legge (10 giorni
dalla pubblicazione)

Vercelli, lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

oooooooo